

TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Fallimentare

Verbale di verifica dei crediti del Fallimento di Metallo Franco Santo

L'anno duemiladieci, addì sei del mese di ottobre, alle ore 12:30 davanti al Giudice Delegato ai fallimenti, dott. Giuseppe Greco, assistito dal Cancelliere sottoscritto è comparso il Curatore del fallimento dott. Pietro Calvano

Si dà inizio alla verifica dei crediti

Si dà atto che Equitalia E.Tr. S.p.a, in qualità di Concessionario per la Riscossione dei Tributi per le Province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona, Reggio Calabria, ha presentato successivamente al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, avvenuto in data 22.02.2007, le seguenti istanze: Istanza n. 8 presentata in data 31 luglio 2008 a mezzo della quale chiede di essere ammessa al fallimento, per l'importo complessivo di euro 19.381,54, di cui € 15.608,81 in via privilegiata, oltre interessi maturandi ed € 3.772,73 in via chirografaria, per i seguenti tributi:

- contributi IVS relativi agli anni 2004, 2005 e 2006
- imposte dirette relative all'anno 2004 Istanza n. 9
- presentata in data 23 gennaio 2009 a mezzo della quale chiede di essere ammessa al fallimento, per l'importo complessivo di euro 965,77, di cui € 906,09 in via privilegiata, oltre interessi maturandi ed € 59,68 in via

chirografaria, per i seguenti tributi:

- contributi IVS relativi agli anni 2006 e 2007; Istanza n. 10
- presentata in data 28.04.2009 a mezzo della quale chiede di essere ammessa al fallimento, per l'importo complessivo di euro 116.867,71 di cui € 114.402,98 in via privilegiata, oltre interessi maturandi ed € 2.464,73 in via chirografaria, per i seguenti tributi:

- imposte dirette relative all'anno 2006;
- imposta comunale sugli immobili relativa agli anni 2001, 2002, 2003, 2004;
- contributi INAIL relativi agli anni 2006, 2007 e 2008;
- IVA relativa all'anno 2003; Istanza n. 11

- presentata in data 28.07.2009 a mezzo della quale chiede di essere ammessa al fallimento, per l'importo complessivo di euro 2.165,08 di cui € 2.015,53 in via privilegiata, oltre interessi maturandi ed € 149,55 in via chirografaria per i seguenti tributi:

- imposte dirette relative all'anno 2005; Istanza n. 12
- presentata in data 12.02.2010 a mezzo della quale chiede di essere ammessa al fallimento, per l'importo complessivo di euro 561,58 di cui € 444,09 in via privilegiata, oltre interessi maturandi ed € 117,49 in via chirografaria per i seguenti tributi:

- tasse automobilistiche anno 2003; Si dà atto che il Curatore fa rilevare che le domande risultano presentate dopo il decorso di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento e che i ruoli di cui alle domande nn. 9, 10, 11 e 12 sono stati consegnati al concessionario del Servizio di Riscossione dopo il termine di cui al primo comma dell' art. 101 l.fall. Su tale premessa chiede che le domande siano dichiarate tutte inammissibili

Il G.D

- rilevato che la società istante ha dedotto in relazione a ciascuna domanda di ammissione al passivo fallimentare che "il ritardo dell' insinuazione non è dipeso da cause imputabili alla scrivente, bensì dalla ricezione dei ruoli esattoriali";

- che i ruoli esattoriali (sulla base dei quali il Concessionario del Servizio di Riscossione può insinuarsi al passivo fallimentare: cfr. ex multis Cass. Sez. L., 26.02.2008, n. 5063) di cui alla domanda n. 8 sono stati consegnati al Concessionario rispettivamente in data 25.10.2007, 25.12.2007 e 10.01.2008, ovvero in un momento antecedente il decorso del termine di cui al primo comma dell'art. 101 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo modificato dall'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile alla fattispecie in esame "ratione temporis";

- che la domanda n. 8 riguarda contributi IVS relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 nonché imposte dirette relative all'anno 2004;

- che la domanda n. 8 è tardiva rispetto al termine di cui al primo comma dell'art. 101 cit.;
- ritenuto che la giustificazione del ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione n. 8 appare infondata in quanto il Concessionario del Servizio di Riscossione ha avuto la possibilità di presentare la domanda di insinuazione prima del decorso di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento;
- rilevato che i ruoli di cui alle domande nn. 9, 10, 11 e 12 sono stati tutti consegnati al Concessionario del Servizio di Riscossione dopo il termine di cui all'art. 101 l.fall. nel testo modificato dall' art. 86, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile alla fattispecie in esame "ratione temporis";
- che, tuttavia, i tributi di cui alle istanze per le quali il Concessionario del Servizio di Riscossione ha ricevuto i ruoli esattoriali dopo il decorso del termine di cui al comma 1 dell'art. 101 l.fall. riguardano anche tributi maturati prima quelli di cui all' istanza n. 8 che dovrebbe essere dichiarata inammissibile;
- ritenuta la irragionevolezza di dichiarare la inammissibilità della domanda n. 8 e la ammissibilità delle domande nn. 9, 10, 11 e 12;
- ritenuto, inoltre, che la applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo modificato dall' art. 86, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 determina una irragionevole disparità di trattamento tra crediti per i quali è possibile avvalersi del procedimento di riscossione esattoriale
- per i quali può eludersi il termine di cui al primo comma dell'art. 101 l.fall. nel testo modificato dall'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
- e crediti che di quel procedimento non possono avvalersi;
- che la medesima irragionevole disparità di trattamento si verifica tra crediti tributari vantati verso imprese assoggettate a procedure fallimentari aperte prima del 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5) i quali possono essere ammessi al passivo sine die e crediti tributari della medesima natura vantati verso imprese assoggettate a procedure fallimentari aperte dopo il 16 luglio 2006 i quali possono essere insinuati nel termine di cui all'art. 101 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo modificato dall' art. 86, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5;
- che la medesima disparità di trattamento si verifica tra crediti ordinari e crediti tributari (per i quali è possibile avvalersi della procedura di riscossione esattoriale);
- considerato, peraltro, che la previsione di un termine per l' ammissibilità della presentazione delle domande di ammissione al passivo fallimentare, la quale cagiona un indubbio sacrificio per il diritto del creditore a far valere in giudizio le sue ragioni, appare priva di alcuna valida giustificazione sotto il profilo della ragionevole durata del processo fallimentare ove si tenga presente che la pendenza di domande di ammissione secondo la costante giurisprudenza formatasi sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 101 l.fall. (cfr. ex plurimis: Cass. civ. Sez. I, 5.03.2009, n. 5304) non impedisce né ostacola il corso della procedura né preclude la stessa chiusura del fallimento;
- ritenuto che la disposizione di cui all'art. 101 l.fall., nel testo modificato dall'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, si pone in netto contrasto con l'art. 3 della costituzione nonché con il canone di rango costituzionale della "ragionevolezza" (sotto il profilo della intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto al vigente ordinamento) laddove fa dipendere l'ammissibilità dell'accertamento del credito da una circostanza del tutto casuale quale la data di consegna del ruolo al

Concessionario del Servizio di Riscossione ovvero la data di dichiarazione di fallimento;

- che non sussiste alcuna possibilità di dare una interpretazione dell'art. 101 l.fall., nel testo modificato dall'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, compatibile con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza;

- che la questione è rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata;

- visti gli artt. 134 Cost., 1, legge n. 1/1948, 23, legge n. 87/1953;

- ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo modificato dall'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 perché in contrasto con l'art. 3 della costituzione e con il canone della ragionevolezza; p.q.m

- sospende il presente giudizio;

- solleva davanti alla Corte Costituzione questione di legittimità dell'art. 101 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nel testo modificato dall'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 rispetto all'art. 3 della costituzione e al principio di ragionevolezza nei termini di cui in premessa;

- ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria, al Curatore ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento

Verbale chiuso alle ore 18:00

Il Giudice Delegato dott. Giuseppe Greco

WIKI CASO.it